



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette

Ufficio Enti non commerciali e Onlus

Roma, 12 LUG. 2010

COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
21 LUG 2010
PROV. 38 CAT. 4
CL. 3 REP.

202

COMUNE DI TREZZO
SULL'ADDA
VIA ROMA 5
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

Direzione Regionale della
Lombardia
Via Manin n. 25
Milano

Prot. n. 954-92258/2010

OGGETTO: Interpello 954-227/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA
Codice Fiscale 83502130152 Partita IVA 03252770155
Istanza presentata il 29/03/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Trezzo sull'Adda ha precisato che con deliberazione consiliare n. 9 del 2005 ha istituito sul proprio territorio, in sostituzione della TARSU, la tariffa di igiene ambientale (TIA), in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

L'ente interpellante ha fatto, inoltre, presente di aver provveduto alla riscossione della predetta tariffa per l'anno 2005 e che, successivamente all'affidamento in house

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545415 - Fax 0650545407 - e-mail: do.norm.interpello@agenziaentrate.it

0650545545

providing del servizio di igiene urbana alla società ATOS s.r.l., controllata dallo stesso ente locale, la medesima tariffa è stata riscossa dalla richiamata società sulla base del piano finanziario elaborato dal consiglio comunale.

La riscossione avveniva attraverso l'invio a ciascun utente della relativa fattura per il servizio fornito applicando sull'importo-corrispettivo l'IVA nella misura del 10 per cento.

In sostanza, viene fatto presente che sia il Comune che la società agivano quali sostituti d'imposta, nel senso che riscuotevano l'IVA dagli utenti per riversarla all'Erario.

Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, è intervenuta qualificando la TIA quale entrata avente natura tributaria.

L'Ente interpellante ha fatto presente che, alla luce della predetta sentenza, numerosi utenti hanno presentato istanza per ottenere il rimborso dell'IVA pagata; inoltre, esso si trova nella necessità di definire le modalità di riscossione per l'anno 2010.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Comune interpellante ritiene di continuare a riscuotere la TIA applicandovi l'IVA con aliquota del 10 per cento, invitando nel contempo i cittadini-utenti a rivolgersi all'Agenzia delle entrate in merito all'eventuale istanza di rimborso dell'IVA pagata sulle fatture ad essi rilasciate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 238 del 2009, ha affermato che la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rappresenta un prelievo avente natura tributaria, in quanto presenta sotto i

profili della struttura, della funzione e della disciplina complessiva, i caratteri essenziali del tributo (doverosità del prelievo, mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegamento del prelievo alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto).

Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale ha, peraltro, chiarito come l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito e l'entità del prelievo porta ad evidenziare l'inesistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e che risulta caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi.

La medesima sentenza ha, altresì, affermato come, diversamente da quanto avviene per altri servizi pubblici (erogazione di acqua; servizi di depurazione e fognatura; erogazione di gas, energia elettrica, vapore), non esista una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni di servizio di smaltimento dei rifiuti.

Conseguenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale è che, in linea di principio, le prestazioni in argomento rese agli utenti devono escludersi dall'ambito applicativo dell'IVA, anche sotto il profilo dei connessi obblighi strumentali.

Dalla sentenza emerge, inoltre, che la qualificazione tributaria della TIA dovrebbe ulteriormente comportare una riformulazione dei rapporti giuridici ed economici tra i comuni, a cui farebbe capo la titolarità della tariffa, ed i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti nonché del servizio di riscossione della stessa TIA.

Pertanto, nella fattispecie prospettata, in conformità con quanto stabilito dalla suddotta sentenza n. 238 del 2009, le fatture relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nei rapporti con l'utente del servizio, devono essere emesse senza applicazione dell'IVA.

Infine, in merito al quesito concernente il comportamento da tenere dal Comune interpellante in merito alle richieste di rimborso, da parte degli utenti del servizio, dell'IVA già applicata sulle fatture relative al pagamento della TIA, si precisa che esso

ha per oggetto il rapporto tra il gestore del servizio e gli utenti finali dello stesso.

Il rapporto sopra evidenziato viene regolamentato, alla luce del vigente assetto normativo, dalla disciplina civilistica ed allo stesso risulta, pertanto, estranea l'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la disciplina in materia di IVA individua la sussistenza di tre distinti rapporti giuridici "collegati, ma che non interferiscono tra loro", intercorrenti tra cedente (o prestatore) ed Amministrazione finanziaria - relativamente al pagamento dell'imposta - fra cedente (o prestatore) e cessionario (o committente) - in ordine all'esercizio della rivalsa - e fra il cessionario (o il committente) ed Amministrazione finanziaria relativamente all'eventuale detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa (cfr. Cass. 6419 del 22 aprile 2003).

Pertanto, gli utenti finali del servizio potranno chiedere, ricorrendone i presupposti, la restituzione dell'importo equivalente all'IVA, ad essi addebitata in fattura, direttamente al gestore del medesimo servizio in virtù del rapporto tra il prestatore ed il committente in ordine all'esercizio del diritto di rivalsa di cui all'articolo 18, primo comma, del richiamato d.P.R. n. 633 del 1972.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL CAPO SETTORE

Giovanni Spalletta

